

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1104

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**  
(BERLUSCONI)

e dal **Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**  
(PODESTÀ)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1994**

Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994,  
n. 620, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio  
universitario nazionale

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	4
Testo del decreto-legge .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge che qui si presenta per la conversione reitera il decreto-legge 8 settembre 1994, n. 532, in una formulazione, del tutto diversa rispetto alla precedente, che consente la proroga del Consiglio universitario nazionale (CUN) nell'attuale composizione fino al rinnovo, e comunque non oltre il 30 giugno 1995, secondo le modalità previste dall'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341, del 1990 e dal relativo regolamento di attuazione.

La proroga del CUN si rende necessaria per assicurare la continuità di funzionamento di talè organo anche per l'attività accademica ordinaria, in quanto il suo parere è richiesto su tutti gli atti di qualche significato per l'università e per le questioni inerenti al personale docente e ricercatore.

Di conseguenza, la sospensione delle funzioni del CUN risulterebbe esiziale per l'ordinato avvio del nuovo anno accademico, in quanto il suo parere è necessario per l'approvazione degli atti dei concorsi uni-

versitari, che per l'anno accademico 1994-1995 potrà avvenire fino al 28 febbraio 1995.

Peraltro, la Corte dei conti non ha ammesso al visto e alla registrazione la norma relativa al rinnovo del CUN, inserita nel regolamento di riordino degli organi collegiali, predisposto dal Governo in esecuzione della legge 24 dicembre 1993, n. 537; cosicchè le ragioni per un intervento d'urgenza permangono intatte.

La scelta operata nel senso di ripristinare la disciplina di cui all'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341, corrisponde all'orientamento emerso in seno alla competente Commissione del Senato in sede di esame del disegno di legge di conversione (v. atto Senato n. 813) del decreto di cui si propone la reiterazione e consente, peraltro, una immediata attivazione del procedimento di rinnovo del CUN, scaduto ormai da diversi anni. Proprio in considerazione di ciò, la proroga dell'attuale composizione del CUN viene limitata alla data del 30 giugno 1995.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1994, n. 620, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 532.

*Decreto-legge 7 novembre 1994, n. 620, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 1994.*

### **Disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale**

#### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la funzionalità del Consiglio universitario nazionale in ordine ai suoi compiti istituzionali, in relazione all'imminente avvio dell'anno accademico 1994-1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### **Articolo 1.**

1. Fino al rinnovo del Consiglio universitario nazionale (CUN), secondo le modalità di cui all'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e del relativo regolamento di attuazione, e comunque non oltre il 30 giugno 1995, il CUN, la corte di disciplina ed i comitati consultivi sono prorogati nell'attuale composizione. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dai predetti organi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

#### **Articolo 2.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - PODESTÀ

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

